



Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 14/05/2019

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

U.O.D. 1 - Rapporti con Enti locali

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO PER L'ANNO 2019 UNITAMENTE AL PIANO DI RIPARTO PER L'ANNO 2019 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE A TITOLO DI TRASFERIMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA CAMPANIA DELLE RISORSE ORDINARIE ANNO 2019.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- α) che l'art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 1992 disponeva, tra l'altro, che: *"1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi: a) fondo ordinario;c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (...) 4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b). (...)";*
- β) che l'art. 2, comma 187, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto, tra l'altro, che: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. (...)";*
- χ) che lo Statuto della Regione Campania di cui alla L.R. 28 maggio 2009, n. 6, ha previsto: - all'art. 19, comma 1, che: *"1. I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto.";*
- δ) che la L.R. 28 novembre 1996, n. 26 all'art. 3 ha disposto che: *"1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale della Campania la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, di seguito denominata Conferenza, con compiti di studio, promozione, informazione e consultazione sulle problematiche connesse alle scelte di programmazione, al piano di sviluppo, ai piani di riparto, al bilancio annuale e triennale, alle funzioni proprie o delegabili agli Enti locali dalle leggi regionali e statali. 2. Alla Conferenza, in particolare, sono affidate le seguenti attribuzioni: a) il raccordo nei rapporti tra Regione ed Enti locali; b) pareri preventivi sui piani di riparto annuali e pluriennali e sul piano di sviluppo; c) proposizione di accordi tra soggetti pubblici e privati, quali accordi e contratti di programma e patti territoriali, concernenti comunque lo sviluppo economico della Regione Campania. Copia degli accordi va trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale; d) pareri sulle materie di competenza regionale, comunque a carattere istituzionale, attinenti le prerogative delle autonomie locali; e) studi e pareri su ogni altro problema connesso con gli scopi indicati nella presente legge, riguardanti iniziative coinvolgenti più comuni o province da tenersi in ambito regionale";*
- ε) che l'art. 4 della medesima L.R. 28 novembre 1996, n. 26 ha stabilito che: *"1. La Giunta Regionale invia alla Conferenza le proposte ed i piani di cui al punto b) dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, entro 10 giorni dalla loro approvazione in Giunta Regionale. 2. La Conferenza si esprime entro 15 giorni dalla ricezione dei provvedimenti sopra indicati. Decorso inutilmente detto termine il parere si intende espresso positivamente";*
- φ) che l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto che: *"Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze";*
- γ) che l'art. 1, comma 2, della L.R. 30 settembre 2008, n. 12 ha previsto, tra l'altro che: *"2. La Regione, nel rispetto dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione ed in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi: a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni e di programmazione economica e pianificazione di sviluppo su area vasta di carattere montano; (...) d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica. (...)";*

degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla regione Campania."

- l) che con la Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2019-2021;
- o) la stessa Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania", all'art. 2, comma 4, prevede che: "4. Per l'esercizio finanziario 2019 sono autorizzati gli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza e i pagamenti di spesa entro i limiti degli stanziamenti di cassa di cui al comma 1, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio redatto per missioni, programmi e titoli."; e all'art. 3, comma 1, tra l'altro, che: "1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, è approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2019-2021, che si compone: a) del prospetto delle entrate per titoli e tipologie per gli anni 2019-2020-2021 (allegato n. 1); b) del prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli per anni 2019-2020-2021 (allegato n. 2); (...) g) del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato n. 7).(...)";
- o) con DGR n. 25 del 22/01/2019 è stato approvato il Bilancio Gestionale della Regione Campania per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;

CONSIDERATO:

- a) che secondo Corte Costituzionale: "(...) la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. (...) "[cfr. n.244/2005];
- b) che secondo il parere Prot. 2011.0902544 del 28/11/2011 l'Avvocatura della Giunta regionale della Campania, tra l'altro, "(...) ritiene che (...) dal testo della norma dell'art. 19 c. 5 LR 16/2010 non si evinca letteralmente la determinazione di parametrare ogni futura erogazione regionale ai criteri di attribuzione disposti dall'ultimo finanziamento statale. Ed invero, salvo che il testo della legge regionale non sottenda finalità non evincibili prima facie dal dato letterale, sembra che la norma determini a carico della Regione un'assunzione degli oneri di finanziamento, già di iniziativa statale, a prescindere da una predeterminazione o da un vincolo di riparto. Peraltro risulterebbe francamente incongruo che un testo di legge, di contenuto previsionale generale, storicizzasse e cristallizzasse in modo così autovincolante una assunzione di oneri (non chiaramente predeterminata neanche nel testo di legge statale abrogato) che è evidentemente soggetta a contingenti valutazioni di spesa e di risparmio (come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 326/2010, a difesa dei "tagli" decisi dallo Stato). E ciò anche considerato che la Regione non è succeduta tout court allo Stato nell'onere del finanziamento, ma è intervenuta a "soccorso" delle Comunità Montane nell'ambito di competenze istituzionali proprie, preesistenti all'abrogazione della norma finanziaria statale. (...)";
- c) che con messaggio di posta certificata del 26 marzo 2019, al Prot. 2019.0197818 27/03/2019 REGIONE CAMPANIA, l'UNCHEM Delegazione Campania ha trasmesso la nota Prot. 058 con la Proposta di riparto tra le CC.MM. delle risorse ordinarie 2019 ex art. 19, comma 5, L.R. n. 16/2010, illustrando i dati di base ed i relativi criteri di riparto definiti ed approvati dal Consiglio di quella Delegazione nella seduta del 18.02.2019, con verbale n. 1/2019, allegato in estratto alla medesima nota, percentualmente definiti in funzione proporzionale diretta alla misura delle spese incompressibili che ciascun Ente è tenuto a sostenere anche nell'anno 2019;
- d) che con messaggio di posta certificata del 4 aprile 2019, al Prot. 2019.0221196 04/04/2019 REGIONE CAMPANIA, l'UNCHEM Delegazione Campania ha trasmesso la nota Prot. 070 con accluso il prospetto contenente la proposta di riparto delle risorse ordinarie 2019 ex art. 19, comma 5, L.R. n. 16/2010, debitamente rettificato negli arrotondamenti, che sostituisce quello inviato con nota prot. 058;
- e) che con nota Prot. 2019.0237867 11/04/2019 REGIONE CAMPANIA il Dirigente dell'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata ha trasmesso alla Segreteria di Giunta la documentazione concernente le risultanze della riunione del 10/04/2019 della

attribuzione alle Comunità Montane della Campania delle risorse di cui al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2019-2021 approvato con L.R. 29 dicembre 2018 n. 61 e di cui alla Deliberazione n. 25 del 22/01/2019 della Giunta Regionale della Campania - Bilancio Gestionale per gli esercizi 2019,2020,2021, da cui emerge che la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole;

- f) che si deve procedere ad approvare i criteri di riparto per l'anno 2019 come definiti dall'UNCCEM, unitamente al piano di riparto per l'anno 2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione a titolo di trasferimento alle Comunità Montane della Campania delle risorse ordinarie anno 2019 di cui al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2019-2021, Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61, e di cui alla Deliberazione N. 25 del 22/01/2019 della Giunta Regionale della Campania, bilancio gestionale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, sullo stanziamento Cap U02804;
- g) che si deve dare atto che le risorse suddette sono destinate al finanziamento dei bilanci e quindi al finanziamento indistinto delle spese di funzionamento delle Comunità Montane;
- h) che occorre demandare al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'adozione degli atti consequenziali;

VISTI:

- l'art. 2, comma 187, della L. 191/2009;
- l'art. 19, comma 5, della L.R. n. 16/2010;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 61/2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale N. 25 del 22/01/2019;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato e confermato:

1. di approvare i criteri di riparto per l'anno 2019 come definiti dall'UNCCEM, unitamente al piano di riparto per l'anno 2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione a titolo di trasferimento alle Comunità Montane della Campania delle risorse ordinarie anno 2019 di cui al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2019-2021, Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 61, e di cui alla Deliberazione N. 25 del 22/01/2019 della Giunta Regionale della Campania, bilancio gestionale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, sullo stanziamento Cap U02804;
2. di dare atto che le risorse suddette sono destinate al finanziamento dei bilanci e quindi al finanziamento indistinto delle spese di funzionamento delle Comunità Montane;
3. di demandare al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'adozione degli atti consequenziali;
4. di trasmettere la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, al Consiglio Regionale della Campania, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata per gli adempimenti consequenziali, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania ed all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.